Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n.88 dei 07/04/2014 - 10/04/2014** **Udienza pubblica del 11/02/2014**
Massima n. 1:	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Regolamentazione dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali - Lamentata introduzione di disciplina dettagliata già regolata in maniera più favorevole dai rispettivi statuti – Lamentata violazione della competenza legislativa regionale in materia di finanza locale - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Dichiarata violazione del principio consensualistico - Insussistenza - Disciplina compatibile con l'art. 5, comma 2, lettera b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che prevede l'adozione di una normativa attuativa non limitata ai soli principi generali, a garanzia dell'uniformità per tutte le autonomie - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in relazione a diversi parametri statutari e legislativi - che definisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Difatti, l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, presumendo l'adozione di una disciplina statale di contenuto eguale per tutte le autonomie, favorisce la condizione che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti, senza implicare violazione degli parametri invocati. Manca, inoltre, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., si applica nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza il ricorso a meccanismi di attuazione statutaria.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge 24/12/2012 n. 243 art. 10 co. 3 legge 24/12/2012 n. 243 art. 10 co. 4 legge 24/12/2012 n. 243 art. 10 co. 5

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

	Parametri costituzionali statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 co. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 co. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 e seguenti statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 52 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 54 statuto regione Trentino Alto Adige art. 69 e seguenti statuto regione Trentino Alto Adige art. 74 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 09/01/2006 n. 1 art. 42 e seguenti decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 legge provincia Trento 14/09/1979 n. 7 art. 31 legge provincia Trento 16/06/2006 n. 3 art. 25 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 132 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 136 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 152 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 156 legge 05/05/2009 n. 42
Massima n. 2:	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Disciplina dell' indebitamento delle regioni e degli enti locali – Previsione che i criteri e le modalità di attuazione siano definiti tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – Asserite censure di illegittimo intervento di una fonte secondaria statale in un ambito di competenza regionale e di violazione della riserva di legge stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 – Censure superabili attraverso il riconoscimento della natura meramente tecnica del decreto – Necessità di introdurre le parola "tecnica" dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo" - Illegittimità costituzionale in parte qua. **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 - che prevede la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delle modalità di attuazione della disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali,

	nella parte in cui non prevede la parola «tecnica» dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo». Difatti, prevedere una disciplina di carattere meramente tecnico con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non costituisce una violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che non può stabilire che la legge rinforzata esaurisca dei profili meramente tecnici, né dell'art. 117, sesto comma, Cost., stante che il decreto in questione non costituisce esercizio di potestà regolamentare.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge 24/12/2012 n. 243 art. 10 co. 5 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 6 legge costituzionale 20/04/2012 n. 1 art. 5 co. 2
Massima n.3	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Regolamentazione in materia di indebitamento delle regioni e degli enti locali – Previsione per la quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo» - Mancata adozione del decreto d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché con la Conferenza unificata – Dedotta adozione di una garanzia procedimentale insufficiente, lesiva del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Decreto avente natura meramente tecnica - Non fondatezza della questione. **Testo** Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che dispone l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Difatti, l'ipotesi dell'intesa con tale organo costituisce una garanzia procedimentale in sé sufficiente del coinvolgimento delle autonomie.
	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 243 art. 10 co. 5

Massima n.4	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Disposizione rubricata "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" - Quesito poco chiaro ed incompleto - Inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di chiarezza e di completezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento - recanti delle previsioni in tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Difatti, non solo sono mancanti i parametri costituzionali ritenuti violati, ma le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale.
	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 243 art. 9 co. 2 legge 24/12/2012 n. 243 art. 9 co. 3
Massima n.5	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Strumenti per la sostenibilità del debito pubblico - Creazione di un Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al sopraggiungere di eventi eccezionali, finanziato "dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato", da ripartire tra tutti gli enti territoriali - Possibilità che le regioni e gli enti locali concorrano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti, per la sottrazione di una parte delle risorse previste dagli statuti - Dedotta violazione del principio consensualistico che gestisce il concorso finanziario delle autonomie speciali - Insussistenza - Regolamentazione ispirata ai principi di solidarietà e di eguaglianza, anche in un'ottica di equità intergenerazionale, rivolta a tutti i cittadini - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11

	e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che creano un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali al verificarsi di eventi eccezionali, sostenuto dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento previsto dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato alla ripartizione tra tutti gli enti territoriali, stabilendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Difatti, tali aspettative trovano la ragion d'essere nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, a cui tutti i cittadini devono essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c) , della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto il contenuto della legge rinforzata comprende sia l' an che il quantum della contribuzione.
	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 243 art. 11 legge 24/12/2012 n. 243 art. 12 **Parametri costituzionali** legge costituzionale 20/04/2012 n. 1 art. 5 co. 2 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 statuto regione Trentino Alto Adige art. 75 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 109 **Altri parametri e norme interposte** legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 132 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 136 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 152 legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 156 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 09/01/2006 n. 1 art. 42 e seguenti
Massima n.6	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Strumenti per la sostenibilità del debito pubblico - Partecipazione delle regioni e gli enti locali al fondo per l'ammortamento dei titoli

	di Stato, in una misura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria, "sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" - Violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di sostituire il periodo «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica» con il periodo «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» - Illegittimità costituzionale in parte qua. **Testo** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato in riferimento al principio di leale collaborazione - nella parte in cui stabilisce che, per la determinazione della misura del concorso delle Regioni e degli enti locali al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Difatti, dovendo contemperare tra le ragioni l'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni attribuite alle autonomie, è necessario garantire il pieno coinvolgimento di queste, tramite la Conferenza unificata e la forma dell'intesa. In caso di dissenso, la determinazione finale può essere adottata dallo Stato.
	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 243 art. 12 co. 3
Massima n.7	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 – Strumenti per la sostenibilità del debito pubblico – Partecipazione delle regioni e gli enti locali al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria – Possibilità che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato «sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata – Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Intervento riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Non necessarietà di un particolare coinvolgimento delle autonomie - Non fondatezza della questione.

	Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che stabilisce l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che ripartisce il fondo per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali) di concerto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata. Infatti, l'intervento censurato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. m) , Cost., per cui non è richiesto un particolare coinvolgimento delle autonomie.
	Atti oggetto del giudizio legge 24/12/2012 n. 243 art. 11 co. 3

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it